

garantiti] e ad enti pubblici: stipulazione
 dei contratti assicurativi dopo la definitiva
 liquidazione del contributo statale e per una
 rendita pari alla rata di ammortamento
 al netto del contributo stesso, potendosi co-
 munque stabilire in contratto che il versamen-
 to dell'ultima quota di mutuo - che, com'è
 noto, non potrà essere inferiore al 25% - sarà
 subordinata, fra l'altro, al perfezionamento
 dei contratti assicurativi. Nell'ipotesi che lo
 abbinamento in parola non sia, per qualsiasi
 circostanza, effettuabile, il mutuo prece-
 dentemente concesso al 7% dovrebbe invece essere
 ammortizzato all'8% come previsto per i mu-
 tui non abbinati; a tal fine potrebbe essere ef-
 fettuato - dal versamento a saldo mutuo - il
 prelievo del valore attuale, scontato al tasso con-
 trattuale del 7% della differenza tra l'importo
 della rata di ammortamento all'8% e quello del-
 la rata al 7%, invece la trattenuta della dif-
 ferenza per interessi preammortamento. Tale
 modalità trae origine dalla necessità di evi-
 tare la stipula di un atto modificativo del
 contratto di mutuo e dalla considerazione,
 soprattutto, che l'ipoteca di primo grado origi-